

ALLEGATO "B" AL F.17184

STATUTO DI A.I.D.E.A. LA SPEZIA - Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ETS, **A.I.D.E.A. (Associazione Italiana di Educazione degli Adulti) LA SPEZIA, APS**, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta dalla Regione Liguria Registro Regionale Persone Giuridiche n.725 Decreto del Dirigente n.1157 del 12-09-2018.

(L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.)

- L'associazione ha sede legale nel comune della Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - SCOPO

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di interesse generale per la comunità e di utilità sociale a favore di propri associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. L'associazione è apar-

titica e aconfessionale, è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

promuovere l'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale;

promuovere, realizzare e gestire attività e progetti di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani ponendo al fulcro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l'aggiornamento culturale, l'impiego qualificato del tempo libero in vista della partecipazione attiva alla società della conoscenza;

favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale e culturale degli insegnanti, degli operatori educativi, sociali e culturali, sia per conto di enti pubblici e/ o privati, che per proprio conto;

promuovere rapporti federativi e di cooperazione con le organizzazioni che si propongono finalità analoghe.

L'associazione può attuare le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate nell'ambito territoriale regionale.

ART.3 - ATTIVITÀ

- L'associazione persegue gli scopi istituzionali mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come specificato alla lettera d) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, come specificato alla lettera e) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come specificato alla lettera l) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza, come specificato alla lettera v) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il tutto come speci-

ficato alla lettera w) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

6) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, come specificato alla lettera z) del sopracitato ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

- Costituzione di Centri di documentazione e ogni altra iniziativa al fine di sviluppare percorsi e ricerche rispondenti ai bisogni formativi della popolazione lungo tutto l'arco della vita.

- attività a favore della migliore utilizzazione di biblioteche, musei, cineteche e similari;

- organizza, promuove e realizza viaggi e visite culturali, riservate ai suoi soci, con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano la consapevolezza di un turismo sociale e sostenibile e che si rapportano ai programmi dei corsi.

- stipula di intese con le autorità locali e col sistema scolastico finalizzate alla lotta contro la dispersione scolasti-

ca e contro i pericoli connessi di disagio giovanile;

- stipula di accordi e di intese con gli Istituti scolastici per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;

- stipula di accordi e di intese con le Università italiane ed estere, con i Dipartimenti, cattedre di scienze della formazione, di scienze sociali e di lingue per lo svolgimento di attività di tirocinio di studenti universitari;

- formazione e aggiornamento dei docenti e del personale della scuola, nell'area "comunicazione ed espressione" (ambiti: didattica e metodologie, innovazione didattica e didattica digitale, apprendimenti e competenze linguistiche, linguaggi artistici) e "area socio-psicologica", cittadinanza attiva e legalità, con particolare riguardo ai docenti di alunni in situazioni di handicap fisico e psichico o in condizioni socialmente difficili;

- nei limiti di legge e , in via strumentale per il conseguimento del proprio oggetto sociale, attività commerciali, produttive, di educazione e informazione.

L'associazione può svolgere ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti finalizzata agli scopi sociali seppure in maniera marginale e sussidiaria.

ART. 5 ASSOCIATI

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associa-

ti; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati dell'Associazione sono persone fisiche e/o giuridiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Gli associati sono ammessi con disposizione del Presidente, successivamente deliberata dall'Organo di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

L'importo della quota di iscrizione viene fissato annualmente dall'Organo di amministrazione.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Gli associati si dividono in: ordinari, studenti (frequentanti i corsi di studio), docenti, juniores (fino a 18 anni), sostenitori. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei ge-

nitori o di chi ne fa le veci.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare gli associati hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Le persone giuridiche (Aziende, Enti, Istituzioni, Scuole) esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante delegato.

Il trattamento dei dati personali, acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

L'associato è tenuto al versamento annuale delle quote e dei contributi associativi sulla base delle cifre deliberate dall'Organo di amministrazione.

L'associato è altresì tenuto a recarsi regolarmente presso la sede sociale per prendere atto delle comunicazioni sociali ed aggiornare eventualmente i propri recapiti.

l'Associazione, pur avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato, quando sia necessario ai fini del perseguimento delle finalità sociali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1 -L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3 -Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5- L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6-L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 7- DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria; b) qualora l'associato non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa; c) esclusione: quando l'associato contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati

- l'Organo di amministrazione

- Il Presidente

- Il vicepresidente

- Il segretario

- Il tesoriere

- l' Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate decadono allo scadere del mandato.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

- è composta da tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- si riunisce una volta all'anno in via ordinaria, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale (salvo pro-

roga dovuta ad oggettive problematiche), per l'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione dell'anno sociale successivo;

- nomina, anche parzialmente nel caso di decadenza o dimissioni dei membri in carica, e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

- è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o almeno la metà più uno dei consiglieri; è convocata con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10

giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni associato o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

- in prima convocazione è validamente costituita dalla presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Si applica per le deliberazioni il principio della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto con la presenza di almeno un terzo degli associati per la validità della seduta e il voto favorevole dei due terzi dei presenti;

2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Sono ammesse deleghe: ogni associato può presentare un massimo di tre deleghe da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato o di cinque se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di te-

lecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso in cui il numero di associati fosse superiore a cinquecento è possibile prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Art. 10 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da almeno 5 membri, e le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi in via ordinaria oppure ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà più uno dei consiglieri.
- resta in carica 5 anni; i consiglieri sono rieleggibili;
- delibera a maggioranza semplice, per voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio risultato primo non eletto alle elezioni dell'Organo di

amministrazione. Qualora questo non sia possibile l'assemblea è convocata al più presto per procedere alla sostituzione del consigliere mancante. Il membro nominato in sostituzione resta in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento l'assemblea è convocata senza ritardi per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività sociale e stabilisce le linee didattiche sulla base delle indicazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e il documento di programmazione delle attività;
- elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche sociali;
- delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- delibera l'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente:

- viene eletto dall'organo di amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva all'elezione dei membri dell'organo di amministrazione da parte dell'Assemblea degli associati;

- ha la rappresentanza e la firma dell'associazione;

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati e dell'organo di amministrazione;

- cura rapporti, instaura relazioni e convenzioni con altre organizzazioni, istituzioni, enti, imprese;

- dispone dei fondi sociali riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;

- fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività dell'associazione;

- sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.

Nell'espletamento delle sue funzioni si avvale di persone che ricoprono le funzioni di Coordinamento Didattico, di addetto stampa e altre che dovessero rendersi necessarie; tali persone possono essere individuate dal Presidente all'interno del direttivo, tra gli associati e all'esterno dell'associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario compongono

la Presidenza.

ART. 12-IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie ed eventualmente, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 13 SEGRETARIO

Il Segretario, nell'ambito delle direttive emanate dall'Organo di amministrazione:

- tiene il libro Associati e il libro Verbali delle Assemblee e dell'organo di amministrazione;
- presiede alle attività di iscrizione e rinnovo degli associati;
- compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART. 14 TESORIERE

Il Tesoriere, nell'ambito delle direttive emanate dall'organo di amministrazione:

- predispone il bilancio d'esercizio e il documento di programmazione economica;
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità coadiuvato da personale espressamente addetto.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

1 - L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

2- L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

2 -L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

ART.16 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Agli associati titolari di cariche sociali compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto, tramite idonea documentazione a supporto.

ART. 18 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da parte di persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

E' costituito un fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di Euro 15.000, in denaro o titoli, non utilizzabile per far fronte a oneri gestionali ed espressamente indicato in bilancio. Una quota del medesimo, pari al 30 % costituisce apposito fondo di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'ente.

Per l'adempimento dei suoi compiti, è costituito il fondo di gestione alimentato da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, da ogni altra entrata consentita dal D. Lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse ed è comunque fatto divieto di distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati o di capitale.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, o secondo normativa di legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

ARTICOLO 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1 L' esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

(N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo

le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to MARIA GABRIELLA PERONI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO